

Cernita di sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

1° trimestre 2010

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenze Kamaco del 7 gennaio 2010 (ricorso n. 21010/08); Nadarajah del 18 marzo 2010 (ricorso n. 21009/08)

Articolo 3 (divieto di tortura), respingimento, stralcio dal registro

In entrambi i casi è stato fatto ricorso contro la decisione di espulsione (un rinvio verso lo Sri Lanka e un rinvio verso il Sierra Leone). Per entrambi i casi la Corte aveva ordinato misure provvisorie. La Corte ha radiato i casi dal ruolo in seguito all'ammissione provvisoria ottenuta dai richiedenti dopo la presentazione del ricorso (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza Rantsev contro Cipro e Russia del 7 gennaio 2010 (ricorso n. 25965/04)

Articolo 2 (diritto alla vita), articolo 4 (divieto di schiavitù e lavori forzati) e articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), tratta di esseri umani; obblighi positivi derivanti dagli articoli 2 e 4 CEDU

Il ricorrente è domiciliato in Russia; sua figlia è morta nel 2001 cadendo dalla finestra di un'abitazione privata a Cipro. La giovane era arrivata a Cipro con un visto «per artisti». Dopo aver lavorato per tre giorni in un cabaret, lascia un biglietto dicendo di tornare in Russia. Il direttore del cabaret la ritrova dopo dieci giorni e la consegna alla polizia, chiedendo che sia posta in detenzione in vista dell'espulsione. La polizia rifiuta di arrestarla e chiede al direttore del cabaret di portare via la ragazza fino a quando non le sarà chiesto di presentarsi per ulteriori accertamenti circa il suo statuto di immigrante. Il direttore porta la giovane nell'appartamento di un impiegato, al sesto piano di un palazzo. Circa un'ora dopo la donna è ritrovata morta nella via sotto l'appartamento; un copriletto era stato legato alla ringhiera del balcone dell'appartamento. Sulla base delle indagini effettuate dalle autorità cipriote competenti, il Tribunale ritiene che la giovane donna abbia perso la vita in circostanze strane paragonabili ad un incidente, senza che tuttavia vi siano indizi di delitto. Dopo una nuova autopsia in Russia, le autorità russe chiedono a Cipro di proseguire le indagini, di avviare eventualmente un procedimento penale e di consentire al ricorrente di partecipare attivamente alla procedura. Le autorità cipriote rispondono specificando che l'indagine è conclusa e che la decisione del Tribunale è definitiva.

Facendo riferimento in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5 CEDU il ricorrente ritiene che le autorità cipriote non abbiano preso alcuna misura per tutelare sua figlia né per punire i colpevoli. Sulla base degli articoli 2 e 4 della Convenzione, specifica inoltre che le autorità russe non hanno svolto alcuna inchiesta sulla tratta di esseri umani di cui la figlia, a suo avviso, è stata vittima e non hanno investigato sulle circostanze della sua morte, non proteggendola così dai pericoli di tale traffico.

Le autorità cipriote presentano una dichiarazione unilaterale nella quale ammettono la violazione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 CEDU e propongono di versare un indennizzo al ricorrente, informando di aver designato un gruppo di esperti per avviare una nuova

indagine. Malgrado tale dichiarazione la Corte decide di proseguire la procedura alla luce della gravità dei fatti e ricordando che le sue decisioni espletano anche una funzione chiarificatrice, a garanzia e ulteriore sviluppo delle norme della Convenzione.

Ammissibilità

Per quanto riguarda l'ammissibilità della domanda, secondo il Governo russo i fatti evocati esulano dalla sua giurisdizione e non rientrano pertanto nel suo ambito di responsabilità. Poiché un'eventuale tratta di esseri umani sarebbe iniziata in Russia e la richiesta di indagine concerne dei fatti avvenuti in Russia, la Corte ha ritenuto la domanda ammissibile.

Diritto alla vita (art. 2 CEDU)

Per quanto riguarda la responsabilità di Cipro, la Corte ha ritenuto che le autorità cipriote non potessero prevedere la serie di avvenimenti che avrebbero portato alla morte della giovane donna, impossibilitandole a prendere misure concrete per evitare il pericolo che questa stava correndo. Ha invece ritenuto che l'indagine avviata fosse stata lacunosa sotto diversi aspetti e ha confermato una violazione dell'articolo 2 CEDU.

Nei confronti della Russia la Corte non ha constatato alcuna violazione dell'articolo 2 CEDU, poiché la morte della giovane donna è avvenuta al di fuori della giurisdizione russa, non facendo ricadere la responsabilità dell'inchiesta sulle autorità russe (unanimità).

Mancata protezione contro la tratta di esseri umani (art. 4 CEDU)

Per quanto riguarda la tratta di esseri umani, la Corte ha ritenuto che l'articolo 4 CEDU che vieta la schiavitù e i lavori forzati si applichi anche a questo tipo di traffico, concludendo che Cipro è venuto meno agli obblighi derivanti da questa disposizione sotto due aspetti: da un lato per non aver preso misure legali e amministrative adeguate per contrastare questo tipo di traffico, conseguenza del regime dei visti per artisti in vigore e, dall'altro, poiché la polizia cipriota non ha preso alcuna misura per proteggere la giovane donna da questo traffico, benché le circostanze facessero ragionevolmente sospettare questo tipo di reato.

La Corte ha inoltre constatato una violazione dell'articolo 4 CEDU da parte della Russia, che non ha avviato un'inchiesta sul reclutamento della vittima (unanimità).

Privazione di libertà (art. 5 CEDU)

La Corte ha confermato la responsabilità di Cipro che ha trattenuto la giovane donna al posto di polizia per un'ora e successivamente in un appartamento privato. Il fermo da parte della polizia non trova fondamento nel diritto interno non trattandosi, com'era stato appurato, di un'immigrata clandestina. La successiva sistemazione della giovane in un appartamento privato è stata arbitraria e irregolare. La Corte ha constatato pertanto una violazione dell'articolo 5 capoverso 1 CEDU (unanimità).

Sentenza Al-Saadoon e Mufdhi contro Regno Unito del 2 marzo 2010 (ricorso n. 61498/08)

Articolo 2 (diritto alla vita); articolo 3 (divieto di tortura e altri trattamenti inumani o degradanti); articolo 6 (diritto ad un processo equo); articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo); articolo 34 (diritto di ricorso); articolo 1 Protocollo 13 (abolizione della pena di morte), consegna alle autorità iraniane nonostante la minaccia di pena di morte

Il caso concerne due Iracheni accusati di aver ucciso due soldati britannici nel 2003, dopo l'invasione degli Americani in Iraq. I ricorrenti, trasferiti dalle autorità britanniche a quelle

irachene, affermano di rischiare la pena di morte per impiccagione. Dinanzi alla Corte invocano gli articoli 2, 3 e 6 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n.13. Inoltre affermano di essere stati consegnati alle autorità irachene malgrado l'indicazione contraria della Corte in violazione degli articoli 13 e 34 della Convenzione.

La Corte ha considerato che i ricorrenti sottostavano alla giurisdizione britannica al momento in cui si trovavano nelle mani dei militari britannici in Iraq.

Nella sua sentenza la Corte ha ribadito che la pena di morte può essere considerata un trattamento inumano ai sensi dell'articolo 3. Nonostante l'introduzione della pena di morte in Iraq e senza alcuna garanzia, le autorità britanniche avrebbero consegnato i ricorrenti alle autorità irachene. Il processo dinanzi alle autorità giudiziarie irachene è iniziato a maggio 2006. Da quel momento i ricorrenti hanno vissuto con il terrore di un'eventuale esecuzione, terrore che li ha gravemente traumatizzati e che è paragonabile ad un trattamento disumano. La Corte ha respinto le argomentazioni del Governo britannico secondo cui la mancata consegna dei ricorrenti avrebbe pregiudicato la sovranità dello Stato iracheno. Ha inoltre stabilito che il Regno Unito non avesse in alcun modo tentato di trattare con le autorità irachene al momento della consegna per prevenire il rischio di pena di morte. Violazione dell'articolo 3 (unanimità, nessun esame degli art. 2 e 1 del Protocollo n.13).

La Corte ha ritenuto che il Governo britannico non abbia rispettato le sue disposizioni (art. 39 del suo regolamento procedurale), secondo cui la consegna dei ricorrenti alle autorità irachene non avrebbe dovuto avvenire fino alla decisione in merito alla pena di morte. In tal modo i ricorrenti sono stati esposti alla reale minaccia di un danno irreparabile e impossibilitati a ricorrere alle vie legali previste dalla procedura interna. Violazione degli articoli 13 e 34 (sei voti contro uno).

Sentenza Mskhadzhiyeva e altri contro Belgio del 19 gennaio 2010 (ricorso n. 41442/07)

Articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), detenzione in virtù della legge sugli stranieri

La ricorrente e i suoi quattro bambini (nati rispettivamente nel 2000, 2001, 2003 e 2006), sono cittadini russi di origine cecena. Dopo essere fuggiti dal loro Paese, giungono nel 2006 in Belgio dove presentano una domanda d'asilo. Poiché avevano precedentemente soggiornato in Polonia, le autorità polacche si dichiarano disposte a riammettere la famiglia e le autorità belghe emanano l'ordine di lasciare il Belgio. Il 22 dicembre 2006 la ricorrente e i suoi quattro figli sono trasferiti in un centro di detenzione nel quale gli stranieri (adulti e famiglie) sono tenuti fino alla loro espulsione. La richiesta della ricorrente di essere liberati è respinta in prima e seconda istanza. Nel frattempo l'organizzazione «Medici senza frontiere» esegue una visita psicologica dei ricorrenti e constata che i bambini, e in particolare Khadiza nata nel 2003, soffrono di gravi disturbi psichici e psicosomatici. L'associazione raccomanda la messa in libertà della famiglia per prevenire ulteriori traumi. Il 24 gennaio 2007 i ricorrenti sono trasferiti in Polonia. Una nuova perizia psicologica conferma il grave stato psicologico di Khadiza e precisa che era fortemente possibile che tale aggravamento fosse riconducibile alla detenzione in Belgio.

Secondo i ricorrenti le condizioni della loro detenzione erano contrarie all'articolo 3 CEDU e la detenzione era stata disposta in violazione dell'articolo 5 capoverso 1 CEDU.

Rispetto alla pretesa di violazione dell'articolo 3 CEDU, la Corte ha ritenuto che il fatto che i bambini fossero collocati insieme alla madre non esonerava le autorità dal loro obbligo di proteggerli, specialmente per via della loro particolare vulnerabilità. Ha inoltre osservato che i bambini erano stati detenuti per oltre un mese in una struttura inadeguata all'accoglienza di

minori e che dei medici indipendenti avevano ritenuto che il loro stato di salute fosse preoccupante a tal punto da chiederne la messa in libertà. Considerando che le condizioni di vita dei bambini nel centro di detenzione avessero raggiunto la gravità di un trattamento inumano o degradante, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 3 CEDU. La stessa violazione è invece respinta per la madre, non essendo soddisfatte le condizioni alle quali un genitore è vittima dei trattamenti inumani inflitti ai suoi figli, in particolare perché la madre non era stata separata dai suoi bambini.

La Corte ha constatato una violazione dell'articolo 5 capoverso 1 CEDU per quanto concerne i bambini, ricordando la sua giurisprudenza secondo cui le condizioni di detenzione devono essere proporzionate al motivo della detenzione.

Sentenza R.C. contro Svezia del 9 marzo 2010 (ricorso n. 41827/07)

Articolo 3 (divieto di tortura), respingimento, espulsione in Iran

La sentenza concerne il rimpatrio di un Iraniano che nel 2000 aveva partecipato a dimostrazioni contro il regime del suo Paese e a seguito delle quali sarebbe stato arrestato e torturato, riuscendo poi a scappare. La Corte ha considerato che il rinvio del richiedente in Iran costituisca una violazione dell'articolo 3 CEDU. In particolare la Corte ha contraddetto le conclusioni delle istanze svedesi concernenti la credibilità del ricorrente. La Corte ha ritenuto convincenti le argomentazioni del richiedente (in particolare referti medici che indicavano possibili torture) presentate alle autorità nazionali, trasferendo così l'onere della prova allo Stato svedese che avrebbe dovuto scartare qualsiasi dubbio esistente circa il rischio di tortura corso dal richiedente in caso di rinvio; dubbio che le autorità svedesi non sarebbero state in grado di dissipare. In particolare sarebbe stato ragionevolmente esigibile richiedere una perizia medica da parte di uno specialista. La Corte ha ritenuto che, considerata la situazione generale in Iran e la partenza illegale del richiedente dal suo Paese, il rischio di subire abusi in Iran fosse rilevante (sei voti contro uno: nella sua opinione contraria il giudice *Fura* critica in particolare il cambiamento della prassi concernente l'onere della prova).

Sentenza M. contro Germania del 17 dicembre 2009 (ricorso n. 19359/04)

Articolo 5 capoverso 1 (diritto alla libertà), articolo 7 (nessuna pena senza legge), internamento preventivo

Dopo essere stato condannato diverse volte in precedenza, nel 1986 il ricorrente è riconosciuto colpevole di tentato omicidio e di furto qualificato e condannato ad una pena detentiva di 5 anni. Contemporaneamente, sulla base di una perizia neurologica e psichiatrica che ha confermato la sua pericolosità, è deciso l'internamento preventivo. Dopo aver scontato la pena, il ricorrente richiede più volte la sospensione dell'internamento per un periodo di prova. Nel 2001 l'internamento preventivo è nuovamente confermato dai tribunali competenti, portando la durata totale della detenzione a oltre dieci anni. I tribunali fondano la loro decisione su un emendamento del 1998 che prevede che l'internamento preventivo possa essere prorogato in maniera illimitata, mentre secondo la legge in vigore al momento del reato e della condanna del richiedente l'internamento poteva essere pronunciato per una durata di dieci anni. La Corte costituzionale federale, respingendo il ricorso del ricorrente, ha ritenuto che il divieto di applicazione retroattiva di disposizioni penali non fosse applicabile a misure di prevenzione e miglioramento.

Dinanzi alla Corte il richiedente ha fatto valere una violazione del diritto alla libertà, non esistendo un sufficiente nesso causale tra la proroga del suo internamento e la condanna del 1986. La proroga retroattiva dell'internamento preventivo per un tempo illimitato avrebbe

inoltre violato il principio sancito dall'articolo 7 CEDU secondo cui non può essere inflitta una pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

La Corte ha constatato che l'internamento preventivo prima dello scadere dei dieci anni rientra nel campo di applicazione dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a CEDU, essendo stato comminato in relazione alla sentenza e dalla stessa istanza. Per quanto concerne la proroga dell'internamento preventivo al di là dei dieci anni, la Corte ha ritenuto che non vi fosse un nesso causale sufficiente tra la condanna del ricorrente e la proroga dell'internamento, che peraltro non sarebbe stata possibile senza l'emendamento introdotto nel 1998. Inoltre il mantenimento della detenzione non sarebbe stato giustificabile con il rischio che il ricorrente commettesse altri reati, poiché i possibili reati non erano sufficientemente concreti e precisi per giustificare un'applicazione dell'articolo 5 capoverso 1 lettera c CEDU. Il ricorrente non avrebbe potuto neanche essere lasciato in internamento come malato di mente come previsto dalla lettera e della summenzionata disposizione. La Corte ha concluso all'unanimità che la proroga dell'internamento al di là dei dieci anni costituiva una violazione dell'articolo 5 capoverso 1 CEDU.

Per quanto concerne l'articolo 7 CEDU, la Corte si è chiesta in particolare se l'internamento preventivo potesse essere considerato come una pena ai sensi della suddetta disposizione. Nella prassi in Germania le persone poste in internamento preventivo sono collocate in strutture detentive normali; senza che sia fatta una differenza fondamentale tra l'esecuzione di una pena privativa della libertà e l'internamento. Secondo la legge sull'esecuzione delle pene, entrambe le forme di privazione della libertà perseguono lo stesso obiettivo, vale a dire proteggere la collettività e preparare l'individuo al suo reinserimento nella società. Essendo una delle misure più severe inflitte in virtù del codice penale tedesco, la Corte ha ritenuto che dovesse essere qualificata come pena. La proroga dell'internamento al di là dei dieci anni costituisce pertanto una pena supplementare comminata retroattivamente, poiché il ricorrente al momento della sua condanna non poteva essere condannato a più di dieci anni. Violazione dell'articolo 7 (unanimità).

Sentenza Raza contro Bulgaria dell'11 febbraio 2010 (ricorso n. 31465/08)

Articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), detenzione in vista dell'espulsione

Il ricorrente pachistano ha trascorso due anni e mezzo in detenzione in vista dell'espulsione poiché le autorità bulgare non erano in possesso dei documenti necessari alla stessa. La Corte ha considerato che tale detenzione costituisce una violazione dell'articolo 5 capoverso 1 lettera f CEDU, ritenendo che una privazione della libertà secondo tale disposizione è costituzionale solo se serve alla preparazione dell'espulsione. Se la procedura di espulsione non è condotta con la necessaria professionalità, la privazione di libertà perde il suo carattere legale, come nella fattispecie. Le autorità bulgare non avrebbero infatti dimostrato di essersi adoperate a sufficienza presso le autorità pachistane per procurarsi i documenti necessari. Inoltre avrebbero potuto usufruire di altre possibilità al di fuori della privazione di libertà per garantire il rinvio del ricorrente (unanimità; la Corte ha inoltre constatato la violazione degli art. 8, 13 e 5 cpv. 4 CEDU).

Sentenza Cudak contro Lituania del 23 marzo 2010 (ricorso n. 15869/02)

Articolo 6 capoverso 1 (diritto ad un processo equo; accesso ad un tribunale), immunità degli Stati

La ricorrente, impiegata come segretaria presso l'ambasciata polacca a Vilnius e licenziata in conseguenza di un episodio relativo a molestie sessuali sul luogo di lavoro, ha intentato causa civile per licenziamento indebito. I tribunali lituani hanno deciso di non entrare in

materia richiamandosi all'immunità degli Stati. Dinanzi alla Corte la ricorrente fa valere la violazione del diritto d'accesso a un tribunale stabilito dall'articolo 6 CEDU.

Facendo riferimento a strumenti giuridici adottati dalle Nazioni Unite, la Corte osserva che nel diritto internazionale si manifesta la tendenza a limitare l'immunità degli Stati, che andrebbe applicata ai contratti di lavoro del personale delle ambasciate. L'immunità diplomatica del personale delle ambasciate si applica se una controversia riguarda l'assunzione di un collaboratore, il personale diplomatico o consolare, se la persona assunta è cittadino della rispettiva ambasciata o se sono stati presi appositi accordi scritti.

Nel caso in esame non è data nessuna delle summenzionate condizioni. La ricorrente non svolgeva funzioni diplomatiche o consolari, non è cittadina polacca e la controversia concerne il suo licenziamento. La Corte rileva inoltre che né le autorità polacche né quelle lituane sono state in grado di dimostrare che le funzioni svolte dalla ricorrente riguardassero importanti interessi di Stato polacchi. La Corte riscontra infine una violazione dell'articolo 6 (unanimità).

Decisione Bock contro Germania del 19 gennaio 2010 (ricorso n. 22051/07)

Articolo 6 capoverso 1 CEDU (diritto ad un processo equo), articolo 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo) e articolo 35 capoverso 3 CEDU (abuso del diritto al ricorso); durata eccessiva della procedura e mancanza di uno strumento giuridico in materia

Nel 2002 il ricorrente, cittadino tedesco e funzionario pubblico del Land Brandeburgo, chiede all'assicurazione sociale del Land il rimborso di 7,99 euro per delle compresse di magnesio prescrittegli dal proprio medico. Tale richiesta è rifiutata e il ricorso da lui inoltrato contro questa decisione respinto. Nel novembre 2002 il ricorrente si rivolge al tribunale amministrativo competente, che rimane tuttavia inattivo. A tal riguardo, nel gennaio 2006, il ricorrente presenta un reclamo presso un tribunale amministrativo d'appello. Dopo che gli viene comunicata l'irricevibilità del suo ricorso, il richiedente lo ritira e intenta una causa costituzionale per la quale viene stabilito di non entrare in materia.

Il ricorrente fa valere la violazione dell'articolo 6 capoverso 1 CEDU per la durata eccessiva della procedura e dell'articolo 13 CEDU per la mancanza di rimedi giuridici che gli consentano di cambiare tale situazione.

Basandosi sull'articolo 35 capoverso 3 della Convenzione, la Corte dichiara il ricorso abusivo e pertanto irricevibile giacché il ricorrente ha fatto un uso sproporzionato dei rimedi giuridici in considerazione del valore della somma litigiosa e la procedura non riguarda alcuna questione di principio. La Corte dichiara inoltre di essersi già espressa sui principi riguardanti la durata eccessiva della procedura e di aver già precisato gli obblighi della Germania legati alla mancanza di rimedi giuridici adeguati.

Decisione Dalea contro Francia del 2 febbraio 2010 (ricorso n. 964/07)

Articolo 6 (diritto ad un processo equo), articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata), registrazione nel Sistema d'informazione Schengen

Il ricorrente, di nazionalità rumena, è stato registrato dalle autorità francesi nel Sistema d'informazione Schengen (SIS); di conseguenza dal 1998 al 2008 gli è stato rifiutato l'ingresso nello spazio Schengen. Dinanzi alla Corte lamenta che nell'ambito della procedura

di verifica della suddetta registrazione non gli sono stati comunicati tutti i dati su cui si basa l'iscrizione nel SIS e che ciò costituisce una violazione dell'articolo 6 (diritto ad un processo equo). La Corte rimanda alla sua giurisprudenza secondo la quale le decisioni in materia di soggiorno e allontanamento di stranieri non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 6. Ciò si applica anche al caso in oggetto poiché la procedura di comunicazione e di eventuale correzione di dati registrati nel SIS è direttamente connessa alla decisione di ammissione sul territorio nazionale.

Il ricorrente fa inoltre valere che la sua registrazione nel SIS e il conseguente divieto d'entrata nell'intero spazio Schengen costituisce un'ingerenza ingiustificata nella sua vita privata, tutelata dall'articolo 8, in particolare poiché limita lo svolgimento della sua attività professionale nel settore import-export. La Corte rigetta anche questo punto: l'ingerenza nella vita privata del ricorrente è prevista dalla legge, persegue un obiettivo legittimo (la sicurezza nazionale) e appare proporzionata allo scopo. La Corte rileva inoltre che il diritto francese prevede sufficienti garanzie procedurali in materia di protezione dei dati (diritto di informazione e controllo mediante due istanze). Il fatto che il ricorrente non abbia avuto accesso a tutti i dati riguardanti la sua registrazione nel SIS non influisce sulla proporzionalità della misura. Le richieste relative all'articolo 8 sono rigettate in quanto manifestamente irricevibili (unanimità).

Sentenza Orsus contro Croazia del 16 marzo 2010 (ricorso n. 15766/03) (sezione allargata; annullamento della sentenza della sezione: cfr. 3° rapporto trimestrale 2008)

Articolo 6 capoverso 1 (diritto ad un processo equo; durata della procedura); articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinazione con l'articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1¹ (diritto all'istruzione), classi speciali per Rom

I ricorrenti, 15 Rom con cittadinanza croata, lamentano di essere stati assegnati a classi speciali per Rom nella scuola primaria. Ciò violerebbe il loro diritto all'istruzione in un ambiente multiculturale e il divieto di discriminazione. Denunciano inoltre l'eccessiva durata della procedura nazionale. Dinanzi alla Corte fanno valere la violazione dell'articolo 6 capoverso 1 e dell'articolo 14 della Convenzione in combinazione con l'articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1.

La Corte stabilisce che l'istruzione primaria costituisce un diritto civile che sottostà all'articolo 6 della Convenzione e che la durata della procedura di oltre quattro anni è da ritenersi eccessiva.

La Corte rammenta che i Rom sono una minoranza storicamente svantaggiata e che va pertanto particolarmente tutelata, soprattutto nell'ambito dell'istruzione. La Corte rileva inoltre che solo i bambini rom erano stati assegnati a classi speciali. L'assegnazione degli scolari a classi speciali sulla base delle loro conoscenze linguistiche non costituisce di per sé una violazione del divieto di discriminazione; tuttavia, se a tali classi sono assegnati esclusivamente bambini appartenenti ad una determinata etnia, devono essere prese misure di compensazione. La Corte riconosce gli sforzi della Croazia per promuovere l'inserimento dei bambini rom nella scuola; rileva tuttavia che lo Stato non ha tenuto conto in misura adeguata dei bisogni particolari dei bambini in quanto membri di una minoranza da tutelare. Violazione dell'articolo 14 in combinazione con l'articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1. (nove voti contro otto; annullamento della sentenza della sezione, cfr. **sentenza del 17 luglio 2008**)

Sentenza Bacila contro Romania del 30 marzo 2010 (ricorso n. 19234/04)

Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), tutela ambientale

La ricorrente è una cittadina rumena che vive nelle vicinanze di un grande impianto per la produzione di piombo e zinco. La fabbrica, il più importante datore di lavoro della zona, ha immesso nell'atmosfera notevoli quantità di diossido di zolfo e polveri contenenti metalli pesanti.

Dinanzi alla Corte la ricorrente lamenta che la sua salute e l'ambiente in cui vive sono stati gravemente compromessi a causa di tale inquinamento. Le autorità non avrebbero preso alcuna misura antinquinamento compromettendo il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8 della Convenzione.

La Corte rileva che gli effetti nocivi delle immissioni sono documentati da numerosi rapporti e che i provvedimenti richiesti per autorizzare la fabbrica non sono stati messi in pratica o non sono stati attuati entro i termini previsti. Tra il 2003 e il 2006 l'impianto ha operato senza l'autorizzazione delle autorità per la tutela dell'ambiente; le autorità locali erano a conoscenza delle immissioni inquinanti. Sebbene la fabbrica sia il più importante datore di lavoro in una zona economicamente instabile, gli interessi economici non possono essere anteposti al diritto della popolazione di vivere in un ambiente sano. In considerazione dei gravi effetti nocivi delle immissioni sulla salute della popolazione le autorità avevano l'obbligo

¹ Non ratificato dalla Svizzera.

di mettere in atto misure protettive. La ponderazione tra gli interessi economici e il diritto della popolazione al rispetto della vita privata e familiare è stata eseguita in modo inammissibile. Violazione dell'articolo 8 (unanimità).

Sentenza Khan contro Regno Unito del 12 gennaio 2010 (ricorso n. 47486/06)

Articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), espulsione di stranieri criminali

Il ricorrente è un cittadino pakistano nato nel 1975 che vive nel Regno Unito dal suo terzo anno di vita. Nel 2003 è stato condannato ad una pena detentiva di sette anni per importazione di un grosso quantitativo di eroina. Dopo il rilascio per buona condotta nel 2006 è stato espulso dal Paese. La decisione è stata motivata con la gravità del reato.

Dinanzi alla Corte fa valere la violazione dell'articolo 8 CEDU in riferimento all'espulsione, facendo presente che ha trascorso quasi tutta la sua vita nel Regno Unito, in Pakistan non ha famiglia o altri tipi di rapporti e sua madre, i suoi fratelli, la sua fidanzata britannica e sua figlia vivono tutti nel Regno Unito.

Nella ponderazione degli interessi la Corte accorda una grande importanza alla gravità del reato riferendosi agli effetti devastanti del consumo di droga; tiene conto dell'assenza di altri precedenti penali, della buona condotta successiva alla condanna, del fatto che il ricorrente ha trascorso in sostanza tutta la sua vita nel Regno Unito e che non ha legami sociali, culturali o familiari con il Pakistan, Paese in cui non è tornato da quando aveva tre anni. Nel Regno Unito il ricorrente si occupa inoltre di sua madre e dei suoi due fratelli, che soffrono di problemi di salute, e vive da diversi anni in una relazione stabile con una cittadina britannica con cui ha una figlia che vede regolarmente. La Corte ritiene tuttavia di non poter attribuire un'importanza decisiva alla vita familiare del ricorrente: la sua compagna, conosciuta durante la detenzione, era al corrente del suo passato criminale fin dall'inizio della relazione. In considerazione delle circostanze la Corte conclude tuttavia che l'espulsione del ricorrente costituirebbe una violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Sinan Isik contro Turchia del 2 febbraio 2010 (ricorso n. 21924/05)

Articolo 9 (libertà di religione), indicazione della religione sui documenti di identità

Il ricorrente, un alevita, si è opposto in Turchia all'indicazione della confessione religiosa sulla carta di identità, senza successo. La Corte delibera che l'indicazione obbligatoria della confessione sui documenti di identità non è compatibile con la libertà di religione. Precisa nella sentenza che la libertà di religione di cui all'articolo 9 comprende anche il diritto dei singoli di non rendere note le proprie convinzioni religiose; di conseguenza non è compatibile con la libertà di religione neanche la possibilità di lasciare vuota la relativa sezione sulla carta di identità in quanto ciò costituisce altresì una dichiarazione riguardante le convinzioni religiose della persona (sei voti contro uno).

Sentenza Ahmet Arslan e altri contro Turchia del 23 febbraio 2010 (ricorso n. 41135/98)

Articolo 9 (libertà di religione), abbigliamento consentito in tribunale

I ricorrenti sono 127 cittadini turchi, tra cui il signor Arslan, membri di un gruppo religioso chiamato «Aczimendi tarikatı».

Nell'ambito di un procedimento penale per sospette attività terroristiche avviato contro di loro, i ricorrenti si sono presentati in tribunale nei loro abiti religiosi, ovvero con turbante, tunica e bastone. Al termine di tale udienza sono stati condannati penalmente per aver indossato un copricapo e abiti religiosi in un edificio pubblico. Tale condanna viola secondo i ricorrenti la libertà di religione sancita dall'articolo 9.

In considerazione dell'importanza del principio di laicità per il sistema democratico in Turchia, la Corte ritiene che la condanna perseguisse lo scopo legittimo di mantenere l'ordine pubblico e di tutelare i diritti e le libertà altrui; tuttavia i giudici turchi si sono limitati a far riferimento alle disposizioni legali e in appello a constatare la conformità della condanna alla legge, senza tener conto del fatto che un tribunale, contrariamente ad altri edifici pubblici, come la scuola, è accessibile a tutti e quindi paragonabile ad un luogo pubblico, in cui la neutralità religiosa dello Stato non può prevalere sul diritto dei singoli di manifestare la propria religione. I ricorrenti non avrebbero inoltre con il loro abbigliamento turbato l'ordine pubblico o fatto opera di proselitismo. La condanna è da ritenersi sproporzionata. Violazione dell'articolo 9 (sei voti contro uno).

Sentenza Jaremowicz contro Polonia del 5 gennaio 2010 (ricorso n. 24023/03)

Articolo 12 (diritto al matrimonio), matrimonio di due detenuti

Al ricorrente, un detenuto, è stato vietato di contrarre matrimonio con una detenuta conosciuta nel suo stesso penitenziario. Le autorità polacche hanno motivato il rigetto della richiesta del ricorrente dichiarando che i due si sono conosciuti in prigione mediante un contatto non autorizzato (bigliettini e messaggi scritti sulle mani) e che la relazione nata nel penitenziario è superficiale.

La Corte riconosce la violazione dell'articolo 12 CEDU. A un detenuto può essere vietato di contrarre matrimonio per motivi di sicurezza o di ordine, ma non sulla base di una valutazione della qualità della relazione da parte delle autorità (unanimità).

Sentenza Todorova contro Bulgaria del 25 marzo 2010 (ricorso n. 37193/07)

Articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinazione con l'articolo 6 capoverso 1 (diritto ad un processo equo), definizione della pena

La ricorrente, una cittadina bulgara appartenente alla minoranza rom, fa valere dinanzi alla Corte di essere stata discriminata: in ragione della sua origine rom le sarebbe stata inflitta una pena detentiva senza condizionale invece di una con la condizionale; nello stabilire la pena i giudici sarebbero stati prevenuti a causa della sua origine. La ricorrente fa valere una violazione dell'articolo 14 in combinazione con l'articolo 6 della Convenzione.

La Corte presuppone una «differenza di trattamento» nei confronti della ricorrente poiché nella sentenza di primo grado è menzionata l'origine rom dell'accusata: in tale sentenza si dichiara che determinate minoranze non considerano la condanna condizionale come una pena reale. Si ha pertanto l'impressione che il tribunale preveda una misura della pena

diversa per i Rom; impressione rafforzata da due fatti: il tribunale non ha in alcun modo commentato la richiesta del procuratore di una pena condizionale in considerazione delle condizioni di salute della ricorrente e non si è espresso sull'accusa di discriminazione sollevata dalla stessa.

La Corte delibera che la differenza di trattamento di cui è stata oggetto la ricorrente non può essere giustificata da criteri obiettivi. Violazione dell'articolo 14 in combinazione con l'articolo 6 capoverso 1 (unanimità).